



LINEE GUIDA
per la concessione del Patrocinio

Allegato alla deliberazione
della Giunta Provinciale
N. *45* del 24 APR. 201

1. Finalità e definizioni

1. Le presenti linee guida impartiscono i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Provinciale di Biella ai soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni delle presenti Linee Guida sono finalizzate a sostenere attività che promuovono e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.

2. Patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento concesso dall'Amministrazione Provinciale ad iniziative, manifestazioni o progetti promossi da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche ed istituzioni private che rivestano carattere di particolare valore sociale, celebrativo, culturale, turistico, educativo, sportivo, scientifico, ambientale ed economico.
2. Il patrocinio gratuito non comporta la concessione di contributi in denaro o di altri benefici economici.
3. Il patrocinio oneroso comporta la concessione di contributi in denaro o dei benefici economici disciplinato dal vigente Regolamento Provinciale per la concessione dei contributi e dei benefici economici.
4. Le iniziative patrocinate dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "con il patrocinio della Provincia di Biella" e gli organizzatori sono autorizzati ad apporre il Logo Provinciale su tutto il materiale promozionale dell'evento patrocinato.

3. Ambiti di intervento

L'Amministrazione Provinciale di Biella può disporre, con le modalità previste ai successivi articoli, la concessione di patrocini, qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle aree di intervento relative a :

- attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente
- attività culturali, celebrative, educative, di formazione ed istruzione;
- attività di promozione e di sviluppo del turismo;
- attività umanitarie, socio-assistenziali, di promozione e tutela della salute, di cooperazione sociale e volontariato;
- attività ricreative del tempo libero e sportive;
- attività inerenti i temi della solidarietà, pace, qualità della vita e cooperazione sociale e civile;
- attività finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione del tessuto economico ed in ambito scientifico.

4. Soggetto competente alla concessione di patrocini

1. Il patrocinio viene concesso dalla Giunta Provinciale o da chi ne assume i poteri.
2. Il settore competente valuta l'istanza sulla base dei requisiti generali di cui all'art. 6 e relaziona alla Giunta sotto forma di parere tecnico a seguito del quale si emana il provvedimento per la concessione o per il diniego del patrocinio.
3. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti.

5. Soggetti richiedenti

Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da:

- a) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
- b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed economico che operano senza finalità di lucro;
- c) istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche di interesse comunale e provinciale, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
- d) altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività inerenti le finalità istituzionali della Provincia di Biella;
- e) possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'amministrazione provinciale anche le società, di capitali o di persone per iniziative divulgative e di promozione del territorio, comunque non lucrative.

6. Requisiti Generali per la concessione del Patrocinio

1. Il patrocinio della Provincia di Biella è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) apportino un significativo e prestigioso contributo scientifico, culturale ed informativo, nell'ambito ed a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
- b) dimostrino di possedere un effettivo rilievo provinciale, con particolare riferimento a storia, tradizione e abitudini del territorio;
- c) esprimano o coinvolgano esperti, persone o attività di particolare rilievo nell'ambito di attività sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche;
- d) non abbiano finalità lucrative;
- e) identifichino chiaramente i soggetti destinatari dell'iniziativa ed il numero dei potenziali fruitori;
- f) siano realizzate nel territorio della Provincia di Biella o comunque, se svolte fuori dal territorio provinciale, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine della Provincia di Biella;
- g) non siano in contrasto con gli obiettivi contenuti nel Piano Generale di Sviluppo, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Piano Esecutivo di Gestione della Provincia di Biella;

3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generiche.

7. Concessione di patrocini di particolare rilevanza per la comunità locale

1. L'amministrazione Provinciale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente art. 6 per iniziative di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine della Provincia.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

8. Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'amministrazione provinciale non concede patrocinii:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) promosse da soggetti commerciali, per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
 - d) per iniziative palesemente non inerenti con le finalità istituzionali della Provincia;
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. L'Amministrazione Provinciale può in ogni caso revocare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo.

9. Procedura per la concessione di patrocinii

1. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio dell'amministrazione provinciale presentano un'istanza con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. La richiesta di patrocinio gratuito dovrà essere indirizzata alla Provincia di Biella, con la specificazione del Settore competente, e dovrà essere redatta secondo il modello allegato alle presenti disposizioni.
3. L'amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. La mancata indicazione o produzione di quanto previsto al comma 2, ed il mancato rispetto dei tempi di cui al comma 1, comporta d'ufficio la dichiarazione di non procedibilità dell'istanza e l'archiviazione della stessa.

10. Utilizzo del Logo della Provincia di Biella in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza il Logo della Provincia di Biella negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza del sostegno dell'amministrazione.
2. Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento (cfr. art. 2).